DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 56

Domanda per il permesso di esportazione

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro per la sanita'. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per la sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1975, non più in vigore dal 3 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Titolo	V — Dell'importazione dell'esportazione e del transito
Capo	II — Dell'esportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope-prevenzione-cura/art-56-domanda-per-il-permesso-di-esportazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it